

S P I E G A Z I O N E .

DAta che havrà a nolo il Padrone la sua Nave a' Mercanti a scarfo, cioè a certo prezzo, o a canterate, se metterà, o porterà roba sopra coverta senza volontà, e licenza di quelli, perdendosi, o guastandosi, ancora che fosse scritta al Cartolario, la salvata non entra in contribuzione per la perdita, o guasta, ma è tenuto solo il Padrone a pagarla a quel Mercante, a cui ella spetta. E se egli non avrà di che pagare, si dovrà vender la Nave, senza che alcuno possa contrastarlo, salvo i Marinari per li loro salarj: nè bastando la Nave, si vendano tanti altri beni del Padrone, che il suddetto Mercante sia soddisfatto, non essendo i Partecipi tenuti, che per quella porzione, che aveano nella Nave.

Ma quando il Padrone d' accordo col detto Mercante avesse caricate le suddette robe sopra coverta, e di questo ne costi o dal Cartolario della Nave, o da testimonj degni di fede, se si perdessero, o guastassero, sono a conto di quel Mercante, il quale nientedimeno dovrà pagargli il nolo interamente, e le spese, che per quella roba fossero state fatte.

Discorre su questo Capitolo il De Vicq. ad VVeitsen de Avariis verb. in foris. Et Targ. Ponderat. marit. cap. 28. num. 2. 4. & 6.

Di robba messa in fraude che debba essere di essa in caso di Getto. Cap. 184.

Mercante, o Mercanti, che noleggeranno quantità di robba ad alcun Patrone di Nave o di Navilio, & quella quantità di robba fusse noleggiata con carta o con testimonj, o in forma di cartolario. Il patrone della nave è tenuto portare quella quantità di robba che noleggiata haverà, & se portare non la può, è tenuto, & obbligato a quelli mercanti, che noleggiata la haveranno, come al capitolo 180. è dichiarato, & se il Mercante, o li Mercanti havessimo noleggiato con il Patrone della nave o del navilio

L 2

liq 2